

Aquila S.r.l.

VISTO l'art. 8 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001 n. 409, come sostituito dall'art. 97 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27 (di seguito decreto legge n. 350/2001);

VISTO il Provvedimento della Banca d'Italia del 22 giugno 2016 recante "Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo";

VISTI l'art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB e successive modifiche e integrazioni), l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 e le disposizioni in materia di procedura sanzionatoria amministrativa previste dal Provvedimento della Banca d'Italia del 22 giugno 2016;

VISTO lo Statuto della Banca d'Italia, e in particolare gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia ha accertato con riguardo alla società Aquila S.r.l. irregolarità concernenti carenze organizzative e nel sistema dei controlli interni (art. 8 del decreto legge n. 350/2001 e Provvedimento della Banca d'Italia del 22 giugno 2016);

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state analiticamente descritte e contestate alla società Aquila S.r.l. secondo le formalità previste dall'art. 145 TUB richiamato dall'art. 8 del decreto legge n. 350/2001;

- omissis -

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Cassa generale, a conclusione dell'istruttoria, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione fissato dall'art. 24 della legge 262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia, in conformità al citato parere della Commissione, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 8 del decreto legge n. 350/2001 nei confronti della società Aquila S.r.l., trasmettendo i relativi atti;

VISTO il parere dell'Avvocato Generale (omissis);

LA BANCA D'ITALIA

Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta del Servizio Cassa generale e relativa documentazione allegata, qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

DISPONE

A carico della società Aquila S.r.l. è inflitta, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge n. 350/2001, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 24.000,00 per le irregolarità sopra richiamate.

- omissis -

Roma, 7.3.2017

Il Governatore: I. Visco